



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 25 novembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDI' 25 NOVEMBRE 2011

1) Ricorso A.S.D. REAL CELANO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6 al Sig. Marcello Prosia (Direttore Sportivo della Società ASD Real Celano);
- ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011 - di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. e ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La C.G.F. dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso per la parte relativa alla società A.S.D. Real Celano.

RESPINGE il ricorso per la parte relativa al signor Marcello Prosia.

2) Ricorso CELANO FC. MARSICA SPA (già Celano F.C. Olimpia S.R.L.)

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 6 inflitta al Sig. Emilio Capaldi (Direttore Generale della Società Celano F.C. Olimpia S.r.l.);
- dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011 - di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. e ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La C.G.F. dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso per la parte relativa alla società Celano F.C. Marsica S.p.A..

RESPINGE il ricorso per la parte relativa al signor Emilio Capaldi.

3) Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 1991/72 pf11-12/SP/fc del 6.10.2011 - per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)